

Prot. n. 2834
del 5.08.19



PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SU
SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
E
ASSESTAMENTO GENERALE

www.ancrel.it

REVISORE UNICO

**Verbale n.5/E/A del 05/08/2019
UNIONE DEI COMUNI DEL TERRALBESE**

Oggetto: Parere su salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento generale

PREMESSA

In data 02/08/2019 è stata sottoposta al Revisore Unico, per la successiva presentazione al Consiglio Comunale, delle proposte di deliberazione:

- n. 9 del 05/08/2019 "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019/2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D.Lgs. N. 267/2000;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'articolo **193 del TUEL** prevede che:

"1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il **31 luglio di ciascun anno**, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità' accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui".

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo."

L'articolo **175 comma 8** del TUEL prevede che *"mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il **31 luglio di ciascun anno**, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio"*.

Rilevato che il regolamento di contabilità dell'ente non ha previsto una diversa periodicità per la salvaguardia degli equilibri di bilancio rispetto al termine del 31 luglio.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui ed anche della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 del TUEL;
- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;

- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

(in caso di applicazione dell'avanzo richiamare)

L'articolo 187, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 dispone "1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....

2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:

- a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*
- c) per il finanziamento di spese d'investimento;*
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193".

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- a. sulla insussistenza dei debiti fuori bilancio e che allo stato attuale si conserva il pareggio di gestione di competenza e dei residui e che presumibilmente lo stesso pareggio sarà conservato alla chiusura dell'esercizio;
- b. il prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs 118/2011;
- c. il prospetto della salvaguardia equilibri di cassa;
- d. il riepilogo della salvaguardia degli equilibri di entrata e spesa;
- e. il riepilogo della salvaguardia degli equilibri della gestione dei residui;
- f. il riepilogo degli equilibri inerenti lo stato di esecuzione delle previsioni 2019;
- g. il riepilogo degli equilibri sui servizi per conto terzi. Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g);

Il Revisore Unico, pertanto, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione in conto residui e non occorrono variazioni di bilancio.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO

EQUILIBRIO DELLA GESTIONE RESIDUI	Rilevazioni sulle insussistenze	Permanenza degli Equilibri
	Non si rilevano insussistenze	SI

Disponibilità del Fondo di Riserva
13.500,00

EQUILIBRIO NELLA GESTIONE DI CASSA	Fondo di cassa	Anticipazione di Tesoreria
(alla data del 31/07/2019 €	€ 2.830.893,53	NO

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE		2019	2020	2021
STANZIATO		€ - 137.823,18	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		2019	2020	2021
STANZIATO		€ 0,00	0,00	0,00
UTILIZZO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI		€ 137.823,18	€ 0,00	€ 0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESIMENTI PLURIENNALI		€ -137.823,18	0,00	0,00

EQUILIBRIO FINALE	€ 0,00
UTILIZZO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DI SPESE CORRENTI	€ 137.823,18
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESIMENTI PLURIENNALI	€ -137.823,18

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- verificata l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio;
- verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2019-2021;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza, in conto residui e cassa e assestamento generale.

Letto, confermato, sottoscritto.

Li, 05/08/2019

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Maria Carla Manca

